# REGOLAMENTO (CEE) N. 1802/77 DELLA COMMISSIONE

**del 4 agosto 1977**

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/77 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/77 (4), in particolare l'articolo 46, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1054/77 (6), ha stabilito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che la Repubblica sudafricana ha chiesto di poter esportare verso la Comunità vini recanti l'indicazione del nome di un'unità geografica, del nome di una varietà di vite o dell'annata di raccolta, tenendo conto delle deroghe che possono essere decise per la designazione dei vini importati, in virtù dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 ; che, per evitare una discriminazione tra la designazione dei vini importati rispetto ai vini comunitari, è opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1608/76 ;

considerando che la procedura di approvazione delle etichette per i vini da tavola ed i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America richiede un certo tempo ; che è pertanto opportuno autorizzare sino al 31 agosto 1978 l'uso per questi vini di etichette contenenti indicazioni di cui alcune non rispondono alle norme del regolamento (CEE) n. 2133/74 e del presente regolamento, a condizione che venga fornita la prova che tali etichette sono state preventivamente approvate dalle autorità americane ;

considerando che l'adeguamento della legislazione di taluni Stati membri alle disposizioni comunitarie che disciplinano le indicazioni geografiche non può avvenire entro i termini previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1608/76 ; che gli ambienti professionali necessitano di un periodo sufficientemente lungo per familiarizzarsi con le nuove disposizioni adottate dagli Stati membri onde adeguarsi alla normativa comunitaria ; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di derogare sino al 31 agosto 1977 al disposto dell'articolo 13, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 2133/74 ;

considerando che l'Africa del Sud ha chiesto di esportare nella Comunità vini la cui designazione contiene indicazioni non previste dal regolamento (CEE) n. 1608/76, ma che sono conformi alle disposizioni nazionali del paese in causa e possono esse autorizzate in applicazione del regolamento (CEE) n. 2133/74 ; che è pertanto opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1608/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue :

a) il testo del paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal seguente :

« — dall'Africa del Sud, dall'Australia e da Israele, rechino una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, anche se il vino è ottenuto soltanto per l'85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui porta il nome » ;

b) al paragrafo 2, dopo i termini « — da Israele » sono aggiunti i termini « — dall'Africa del Sud » ;

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 15.
(3) GU n. L 277 del 17. 8. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 2. 7. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 130 del 25. 5. 1977, pag. 1.

c) il testo del paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente :

« a) dall'Africa del Sud, dall'Australia e da Israele rechino l'indicazione dell'annata di raccolta anche se il vino è ottenuto solo per l'85 % da uve raccolte nell'annata indicata ».

*Articolo 2*

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1608/76 sono apportate le seguenti modifiche :

1. Il paragrafo 1 è completato come segue :

« Fino al 31 agosto 1978 possono essere utilizzate per i vini da tavola e per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America etichette non corrispondenti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2133/74 e del presente regolamento, a condizione che venga fornita la prova che tali etichette sono state approvate dalle autorità americane ».

2. È aggiunto il seguente paragrafo 1 ter :

« 1ter. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 2133/74, fino al 31 agosto 1978 uno Stato membro può consentire che le indicazioni contenenti tutto o parte del nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 817/70 per un v.q.p.r.d. corrispondente ad una regione determinata diversa non vengano apposte mediante codice anche se detto Stato membro non ha adottato altre misure atte ad evitare confusioni in merito all'origine geografica del vino ».

3. Il paragrafo 2 è modificato come segue :

« 2. I vini e i mosti di uve la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2133/74 e del presente regolamento possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che le partite eccedenti 10 hl, non ancora messe in circolazione il 31 dicembre 1977, siano dichiarate alle autorità designate dallo Stato membro interessato ».

4. Il paragrafo 2 bis è modificato come segue :

« 2 bis. Fino al 31 agosto 1978, i vini e mosti di uve possono essere presentati in recipienti del volume di 60 litri o meno, rivestiti di etichette contenenti indicazioni conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2133/74 e del presente regolamento nel testo applicabile il 1° aprile 1977.

I vini e mosti di uve la cui designazione e presentazione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2133/74 e del presente regolamento nel testo applicabile il 1° aprile 1977 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte ».

*Articolo 3*

1. Il paragrafo 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue :

« 1. AFRICA DEL SUD

— "Certified by the Wine and Spirti Board"

— "Wine of Origin Certified by the Wine and Spirit Board"

— "Wine of Origin Superior certified by the Wine and Spirit Board".

2. Il capitolo I dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue :

« I. AFRICA DEL SUD

I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o di una sottoregione viticola d'origine :

1. Regione viticola : de Breëriviervallei (Brede River Valley)
2. Regione viticola : Caledon
3. Regione viticola : Constantia
4. Regione viticola : Durbanville
5. Regione viticola : Klein Karoo
6. Regione viticola : Olifantsrivier (Olifants River)
7. Regione viticola : Paarl
   sottoregione viticola : Franchhoek
8. Regione viticola : Piketberg (Piquetberg)
9. Regione viticola : Robertson
   sottoregioni viticole :
   — Mc Gregor
   — Vinkrivier
   — Goree
   — Riverside
   — Eilandia
10. Regione vitivola : Stellenbosch
11. Regione viticola : Swartland
    sottoregione : Riebeek Berg
12. Regione viticola : Swellendam
13. Regione viticola : Tulbagh
14. Regione viticola : Worcester
    sottoregioni viticole :
    — Goudini
    — Nuy
    — Slanghoek ».

3. Il capitolo I dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue :

| • Elenco delle varietà ammesse nella Comunità | Sinonimi ammessi |
|---|---|
| I. AFRICA DEL SUD | |
| Bukettraube | |
| Cabernet franc | |
| Cabernet Sauvignon | |
| Chardonnay | |
| Chenel | |
| Chenin blanc | Steen |
| Cinsaut | |
| Clairette blanche | |
| Colombard | |
| Gamay | |
| Gewürztraminer | |
| Red Grenache | Rooi Grenache |
| Heroldrebe | |
| Kerner | |
| Merlot | |
| Muller-Thurgau | |
| Muscadel (Red and White) | Muskadel (Rooi en Wit) |
| Muscat d'Alexandrie | White (Wit) Hanepoot<br>Red (Rooi) Hanepoot |
| Palomino | |
| Pinotage | |
| Pinot noir | |
| Riesling | |
| Sémillon | Greengrape (Groendruif) |
| Shiraz | |
| Sauvignon blanc | |
| Souzão | Sylvaner |
| Teinturier mâle | Pontac (Pontak) |
| Tinta Barocca | |
| Ugni blanc | Trebbiano • |
| Verdot | |
| Weißer Riesling | |
| Zinfandel | |

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH